

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ISCRITTI ALL'EX INPDAI

Lettera interruttiva della decorrenza dei termini di prescrizione da inviare ad INPS entro il 31/12/2016

Gentili dirigenti in pensione, come ormai noto, i ricorsi giudiziari promossi da Federmanager contro l'applicazione del contributo di solidarietà a carico degli iscritti all'ex INPDAI, in servizio e in pensione, previsto dalla legge 214/2011 per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2017, non hanno avuto, almeno sino ad ora, esito positivo. Le nostre istanze sono state respinte in quanto i giudici hanno ritenuto che "la esiguità della trattenuta mensile non può in alcun modo pregiudicare la proporzionalità tra il trattamento pensionistico erogato e la retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa". Abbiamo deciso comunque di presentare un ricorso in appello presso il Tribunale di Vicenza, a cui la Cida contribuirà parzialmente. Abbiamo ritenuto opportuno valutare, sempre con il supporto professionale dello Studio legale Orrick, lo spazio per un'eventuale **contestazione dei criteri di applicazione del contributo in parola da parte dell'INPS** attraverso la presentazione di un ricorso amministrativo. Essendo azione individuale, **la contestazione deve essere attivata dal singolo interessato.**

La prima azione che raccomandiamo di fare entro il 31.12.16, è l'invio di una lettera interruttiva della decorrenza dei termini di prescrizione ad INPS.

La prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo pensionistico rispetto al quale l'Inps ha effettuato la trattenuta del contributo di solidarietà.

Secondo la previsione dell'art. 129 rdl 18/27/35, "Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto", il termine di prescrizione

Spett.le INPS Sede legale via Ciro il Grande 21 00144 Roma	Racc. a/r
Spett.le INPS Sede territoriale di _____ via _____ CAP _____ Città _____	Racc. a/r
Oggetto: Richiesta di restituzione di tutto quanto illegittimamente e/o erroneamente decurtato e decurtando dal trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo.	
Il sottoscritto (cognome e nome) _____ Nato _____ a _____ il ____/____/____, _____ Codice Fiscale _____ residente _____ in _____ via _____;	
Premesso che	
<ul style="list-style-type: none"> • è Titolare di pensione INPS n. _____ eccedente 5 volte il trattamento minimo INPS; • proviene dalla gestione previdenziale INPDAI, confluita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS; • l'INPS sta applicando al sottoscritto la detrazione del contributo di solidarietà in relazione al periodo 1° gennaio 2012/31 dicembre 2017, in virtù di quanto disposto dall'art. 24, comma 21, D. L. del 6 dicembre, n. 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214; • la norma sopra citata: <ul style="list-style-type: none"> o è illegittima in quanto travalica i limiti costituzionalmente sanciti dagli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 53 della Costituzione italiana; o è, comunque, stata dall'Inps erroneamente applicata in quanto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo di solidarietà è stato calcolato sull'intero importo del trattamento pensionistico, anziché sul solo differenziale fra la pensione determinata in conformità alla normativa Inpdai e la corrispondente teorica pensione che sarebbe spettata al sottoscritto se iscritto al regime AGO (assicurazione generale obbligatoria); ▪ la norma dispone che l'aliquota del contributo da applicare sia determinata in base agli anni di iscrizione all'Inpdai antecedenti all'entrata in vigore della l. 335/95. L'INPS ha invece tenuto in considerazione, in tale periodo, anche gli anni di contribuzione trasferita dall'Inps all'Inpdai ai sensi dell'art. 5 legge n. 44/1973. 	
Tutto quanto premesso, il sottoscritto	
INTIMA E DIFFIDA	
L'INPS - Istituto Nazionale della previdenza Sociale - a restituire tutto quanto illegittimamente e/o erroneamente decurtato e/o decurtando, con decorrenza 1.1.2012, dal proprio trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria come per legge fino all'effettivo soddisfo, con espresso avviso che in difetto, il sottoscritto si riserva di agire presso le sedi competenti al fine di ottenere la tutela dei propri diritti. La presente costituisce formale atto di costituzione in mora del debitore Inps ed interruttivo della prescrizione.	
Luogo _____, data _____	
Firma _____	
All. Documento di identità _____	

potrebbe ritenersi quindi quinquennale. La prescrizione può essere interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (v. art. 2943 cc): può ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione una lettera raccomandata a/r con cui si intima all'Inps di pagare al pensionato/creditore la somma trattenuta a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, co. 21, DL 201/11.

Allegiamo il **fac simile della richiesta da utilizzare per inoltrare la domanda,**

invitandovi a consultare il nostro sito per avere maggiori informazioni. Sarà quindi indispensabile, per completare l'iter, procedere con il ricorso amministrativo e quindi giudiziario nei confronti di INPS.

Informazioni dettagliate e fac-simili sono prelevabili dal sito all'indirizzo www.federmanagerbo.it, cliccando sull'apposita finestra in home page.

